

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge "Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali"

Con il presente disegno di legge la Regione intende avvalersi del potere attribuitole:



- dall'art. 24 del D.LGS. 30 dicembre 1992, n.504, "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421";
- dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n.158, "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni".

Il comma 1 dell'art. 24 del D.LGS. n.504, dispone che ciascuna regione, entro il 10 novembre di ogni anno può determinare, con propria legge, gli importi delle tasse regionali di circolazione nella misura compresa tra il 90 e il 110% degli importi vigenti nell'anno precedente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il gettito derivante dalla tassa regionale di circolazione attualmente ammonta approssimativamente a £.350.000.000.000, per cui l'applicazione del presente disegno di legge con gli importi determinati nella misura massima prevista, produrrebbe un maggiore introito determinato in £. 35.000.000.000 circa.

Il punto 5 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n.158, dispone che con legge regionale può essere disposto l'aumento della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20%.

Il gettito derivante dalle tasse di concessione regionale, attualmente, ammonta approssimativamente a £. 2.500.000.000 per cui l'applicazione dell'art. 3 del presente disegno di legge, con gli importi determinati nella misura massima prevista, produrrebbe un maggiore introito determinato in £. 500.000.000 circa.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 166/A V Legislatura

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N° 30 del 8.11.93

Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a
tributi erariali

Art.1

In attuazione della legge 30 dicembre 1992, n.504, i tributi regionali elencati all'art.23 della stessa legge, sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti tributi statali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

Art.2

In attuazione dell'art.4 della legge 14 giugno 1990, n.155, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n.230, e 23 gennaio 1992, n.31, in vigore dal 1° gennaio 1992, è aumentata del 20 per cento.

Art.3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 137 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I Commissione

Consiliare 18.11.93